



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12040 - Tel. 0173.90.131 - Fax 0173.96.09.14

E-MAIL monteu.roero@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO SULLA TASSA RIFIUTI URBANI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 213/09/2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del

SOMMARIO

TASSA RIFIUTI URBANI (TARI)

Articolo 1 -	OGGETTO	pag.	4
Articolo 2 -	SOGGETTI PASSIVI	pag.	4
Articolo 3 -	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	pag.	5
Articolo 4 -	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	pag.	5
Articolo 5 -	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	pag.	6
Articolo 6 -	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	pag.	6
Articolo 7 -	ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO	pag.	7
Articolo 8 -	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	pag.	7
Articolo 9 -	COSTO DI GESTIONE	pag.	8
Articolo 10 -	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	pag.	8
Articolo 11 -	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	pag.	9
Articolo 12 -	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	pag.	9
Articolo 13 -	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	pag.	10
Articolo 14 -	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	pag.	10
Articolo 15 -	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	pag.	11
Articolo 16 -	SCUOLE STATALI	pag.	11
Articolo 17 -	TRIBUTO GIORNALIERO	pag.	11
Articolo 18 -	TRIBUTO PROVINCIALE	pag.	12
Articolo 19 -	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	pag.	12
Articolo 20 -	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	pag.	12
Articolo 21 -	RIDUZIONI PER IL RECUPERO	pag.	13
Articolo 22 -	AGEVOLAZIONI	pag.	13
Articolo 23 -	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.	Pag.	13

Articolo 24 -	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	pag	14
Articolo 25 -	CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	pag	14
Articolo 26 -	RISCOSSIONE	pag	15
Articolo 27 -	ARROTONDAMENTI	pag	18
Articolo 28 -	VERSAMENTI NON DOVUTI PER IMPORTI MINIMI	pag	18
Articolo 29 -	ACCERTAMENTO	pag	18
Articolo 30 -	RISCOSSIONE COATTIVA	pag	20
Articolo 31 -	CONTENZIOSO	pag	20
Articolo 32 -	SANZIONI	pag	21
Articolo 33 -	INTERESSI	pag	21
Articolo 34 -	RIMBORSI	pag	22
Articolo 35 -	DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	pag	22

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Le norme del presente capo, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, integrano le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 per l'applicazione in questo Comune della Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. La tassa è corrisposta a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel piano finanziario.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo o anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) Locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse, anche se non conformi alle disposizioni edilizie;
 - b) Aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) Utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizza il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie dei locali o delle aree scoperte

ARTICOLO 4

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo dalle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con l'esclusione di quella parte con altezza minima di m.1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ARTICOLO 5

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione. In caso di subentro, l'utenza del precedente soggetto è cessata d'ufficio.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 6

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la

sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 7

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo, i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

ARTICOLO 8

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) Le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1.
4. Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile ai fini **Tasi** è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 25% (nel senso che la superficie imponibile ai fini **Tasi** su cui l' attività è svolta è ridotta del 25%).
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) Comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ARTICOLO 9

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ARTICOLO 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Con deliberazione n° 443/2019/R/rif del 31 Ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021" e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione" viene stabilito che il Piano Economico Finanziario, deve essere predisposto dal gestore competente, secondo le disposizioni dettate dal MTR (All. a – delibera n° 443/2019) successivamente validato dall'Ente Territorialmente competente, con apposita deliberazione, che verrà restituita al gestore per la trasmissione ad AREARA che dovrà procedere all'approvazione definitiva.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base

delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica **27 aprile 1999, n. 158**.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario di cui al comma 1, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Per il 2020 il termine di approvazione è prorogato al 30 Settembre 2020
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ARTICOLO 11

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenze domestiche e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4 b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica **27 aprile 1999, n. 158**.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, previste dall'art. 14, comma 18, D. L. n. **201/2011**, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. n. **158/1999**, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura del 5%.

ARTICOLO 12

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica **27 aprile 1999, n. 158** in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica **27 aprile 1999, n. 158**.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ARTICOLO 13

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di cui enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti: **2 occupanti**, salvo diversa comunicazione dell'utente.
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per i residenti; le unità abitative ereditate e tenute a disposizione e/o per le quali è impossibile provvedere alla disdetta di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, si assume come numero di occupanti: **1 occupante**.

ARTICOLO 14

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività elencate nell'**allegato A**.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A, viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativo all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatte salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa, ai fabbricati agricoli strumentali, destinati al ricovero di macchine ad attrezzature agricole, si applica la tariffa prevista per la categoria 4 di cui all'allegato 2 al Regolamento.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria, sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie, a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ARTICOLO 16

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti dalle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 17

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

ARTICOLO 18

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

ARTICOLO 19

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10 % sull'intero importo (parte fissa + parte variabile). La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell' anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.
2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 20

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in modo commisurato, nella parte fissa e nella parte variabile, alle aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché l'uso non sia superiore a 275 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da autocertificazione fornita dal titolare.
3. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 21

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Alle utenze non domestiche, nel caso in cui il produttore dimostri di aver avviato al recupero rifiuti assimilati nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, viene applicata una riduzione dell'80% alla superficie sulla quale viene svolta l'attività produttiva.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dall'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

ARTICOLO 22

AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Riduzione del 100,00% per i luoghi di culto

ARTICOLO 23

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ARTICOLO 24

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) L'inizio, la variante o la cessazione dell'utenza;
 - b) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti, la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata in vigore disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto
5. La dichiarazione ha validità a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

ARTICOLO 25

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne ha determinato l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia:

- b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o al conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicato.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 26

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti il **15 Luglio** ed il **15 Settembre** dell'anno di riferimento. Su richiesta dei contribuenti, da presentarsi entro la data di scadenza della prima rata, potranno essere concesse rateazioni per importi superiori a €. 300,00 in numero massimo di quattro rate. **Per il 2020 le scadenze saranno stabilite dal Consiglio Comunale nel documento di approvazione delle tariffe 2020.**

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale. Dal 2020 è possibile attuare il pagamento con il procedimento PagoPA. Trovano comunque applicazione le disposizioni attuative ministeriali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento l'Ufficio Tributi competente, provvede a trasmettere un sollecito di pagamento con possibilità di ravvedimento operativo applicato alla somma da pagare, successivamente in caso di mancato riscontro, verrà notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di scadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 34.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
101. Associazioni, biblioteche, musei, scuole(ballo, guida ecc.)	101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
102. Cinematografi, teatri	102. Campeggi, distributori carburanti
103. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	103. Stabilimenti balneari
104. Campeggi, distributori carburanti, impianti Sportivi	104. Esposizioni, autosaloni
105. Stabilimenti balneari	105. Alberghi con ristorante
106. Autosaloni, esposizioni	106. Alberghi senza ristorante
107. Alberghi con ristorante	107. Case di cura e riposo
108. Alberghi senza ristorante	108. Uffici, agenzie, studi professionali
109. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	109. Banche ed istituti di credito
110. Ospedali	110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
111. Agenzie, studi professionali, uffici	111. Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze
112. Banche e istituti di credito	112. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
113. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
114. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabacca	114. Attività industriali con capannoni di produzione
115. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	115. Attività artigianali di produzione beni specifici
116. Banchi di mercato beni durevoli	116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
117. Barbiere, estetista, parrucchiere	117. Bar, caffè, pasticceria
118. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
119. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	119. Plurilicenze alimentari e/o miste
120. Attività industriali con capannoni di produzione	120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
121. Attività artigianali di produzione beni specifici	121. Discoteche, night club
122. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	122. Autorimesse e magazzini senza vendita
123. Birrerie, hamburgerie, mense	
124. Bar, caffè, pasticceria	
125. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
126. Plurilicenze alimentari e miste	

- | | |
|---|--|
| 127. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie,
pizza al taglio
128. Ipermercati di generi misti
129. Banchi di mercato generi alimentari
130. Discoteche, night club | |
|---|--|

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 27

ARROTONDAMENTI

1. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 1, comma 166, del Decreto Legislativo n. 296/2006, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 28

VERSAMENTI NON DOVUTI PER IMPORTI MINIMI

1. Non si fa luogo al versamento se il tributo annuo da corrispondere da ciascun contribuente è inferiore o pari a 5,00 euro. Se il tributo è superiore a 5,00 euro lo stesso è dovuto per l'intero ammontare.

ARTICOLO 29

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative

tributarie, a norma degli articoli **16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, nel caso in cui l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore a €. 1.000,00, su richiesta del contribuente e su autorizzazione del Funzionario Responsabile dell'imposta, è riconosciuta la rateizzazione in 6 rate trimestrali, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, antecedentemente alla scadenza del termine previsto, nell'avviso di accertamento, per il versamento dell'imposta dovuta e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà che non consente di onorare il debito entro la data di scadenza. Alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, in ogni caso, idonea documentazione che potrà essere costituita anche da eventuale estratto di conti correnti bancari, postali di data recente. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica dei provvedimenti di accertamento.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del Decreto Legge **2 marzo 2012, n. 16**, convertito, con modificazioni, con la Legge **26 aprile 2012, n. 44**, tenuto conto dei relativi costi, non si procede all'accertamento ed alla riscossione, qualora, con riferimento ad ogni periodo di imposta, l'ammontare del credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, risulta inferiore o sia pari a **12,00 euro**. Se l'importo del credito supera detto limite, la fase di controllo e di riscossione è consentita per l'intero ammontare.
9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, per almeno un biennio, relativi alla medesima imposta e neanche nell'ipotesi di ravvedimento operoso e di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli **13,16 e 17 del citato D. Lgs. n. 472 del 1997**

ARTICOLO 30

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 31

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti impugnabili può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo **31 dicembre 1992, n. 546**, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti comma, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
4. Qualora il valore dell'imposta accertata non sia superiore a ventimila euro, può essere proposto reclamo con mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del D. Lgs. n° 546/1992; il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Il ricorso predisposto sotto forma di reclamo con mediazione, è proposto nelle seguenti modalità:

- Mediante consegna diretta presso l'Ufficio Tributi del Comune che ne rilascia ricevuta sulla copia;
- A mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile;
- A mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'originale in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Tramite PEC all'indirizzo email: monteu.roero@cert.ruparpiemonte.it

Tale procedura di mediazione della pretesa tributaria deve essere conclusa entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notifica del ricorso.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei predetti 90 (novanta) giorni.

L'istruttoria di reclamo è effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Tributi, ovvero, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto Ufficio, sulla base delle modalità stabilite dall'articolo 17-bis del D. Lgs. n° 546/1992.

Decorso il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, potrà avvenire la costituzione in giudizio, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante deposito dello stesso, come precedentemente notificata al Comune, presso

la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1 del D. Lgs. n° 546/1992 e smi (se il contribuente riceve il diniego o l'accoglimento parziale entro il novantesimo giorno, il termine per l'eventuale costituzione in giudizio decorre dalla data di ricevimento)

ARTICOLO 32

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto;
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

Salva l'applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n° 472/1997 (ravvedimento operoso), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui alla normativa vigente.

ARTICOLO 33

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 34

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 61, comma 1, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

ARTICOLO 35

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.